

I RAPPORTI TRA FORNITORE ED UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI: STRATEGIE DI TUTELA

Avv. Bianca Bonini - Avvocati per l'Impresa
Bianca.bonini@avvocatiperlimpresa.it

QUADRO NORMATIVO

D. LGS. 3/9/2020, n. 116

Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Modifica il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, Norme in Materia di Ambiente (TUA)

Entrata in vigore il **26 settembre 2020**, poi prorogato al **1 gennaio 2022** (salvo esaurimento scorte).

D. Lgs 152/2006 (TUA)

Fissa il principio della **“responsabilità condivisa”** tra tutti gli operatori della filiera (produttori, utilizzatori, utenti finali, commercianti, enti locali che svolgono il servizio di raccolta differenziata), al fine di sensibilizzarli e spingerli a produrre e commercializzare beni più riciclabili.

Titolo II sulla Gestione degli Imballaggi, e in particolare:

→ **art. 217, comma 2** - Ambito di applicazione e finalità

→ **nuovo assetto art. 219, comma 2** - Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggi

Art. 217, comma 2

“La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.”

Art. 219, comma 2

“Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "*chi inquina paga*", gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi.”

Art. 261, comma 3 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni

3. (..) La violazione dei divieti di cui all'art. 226, c. 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a **chiunque immette nel mercato interno** imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 219, c. 5 (...)"

→ *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati ..”:
tipologia di imballaggio, codifica del materiale e indicazioni sulla raccolta*

Il legislatore nazionale quindi commina le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura ambientale tanto ai produttori, quanto agli utilizzatori, e comunque a tutti i soggetti coinvolti nella filiera (“*chiunque*”).

→ *L. 689/1981 Depenalizzazione, art. 5 Concorso di persone:*

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.”

Imballaggi → prodotti preconfezionati

Nella prassi la quantità più significativa di imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.

Chi interviene nella realizzazione dell'etichetta ambientale?

Soggetti:

- Produttore imballaggi
- Utilizzatore / Produttore del prodotto finito
- Titolare del marchio (eventuale)
- Stampatore

Nella prassi l'individuazione dell'etichettatura ambientale deriva da un'attività di **condivisione** di tutti i soggetti coinvolti (fornitore, utilizzatore del packaging, ecc.).

Spesso l'etichettatura è in concreto decisa e definita **dall'utilizzatore dell'imballaggio (o dal titolare del marchio)** che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Il **produttore/fornitore** deve trasferire le informazioni precise sull'imballaggio e quindi deve farsi parte garante della supply chain delle informazioni ambientali.

Cosa succede se c'è una non conformità? Chi è responsabile? Chi si assume l'onere della sanzione?

L'apposizione delle informazioni ambientali sull'imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal produttore, è come detto una **responsabilità condivisa**. Come tale può essere regolata tramite **accordi commerciali e contrattuali**, attraverso i quali si definiscono e si esplicano i compiti e le conseguenti responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti.

La mancanza di accordi commerciali e/o contrattuali nella prassi determina numerose problematiche dal momento che, in un contesto in cui tutti sono chiamati a rispondere, si finisce per discutere su come in concreto debbano ripartirsi le responsabilità / i danni / i costi.

In questo contesto, ed al fine di regolare e disciplinare i rapporti tra i vari soggetti della filiera con particolare riferimento al rapporto tra produttore ed utilizzatore di imballaggi, vengono in aiuto alcuni strumenti giuridici di diritto civile che andremo ad analizzare.

Come regolare i rapporti tra produttore ed utilizzatore?

Due alternative:

1) Clausola contrattuale

- Presuppone l'esistenza di un contratto (fornitura, appalto, ..) che possa essere modificato e/o integrato ovvero l'inizio di un nuovo rapporto
- Limitazione di responsabilità – attenzione alle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.)

L'inserimento di una specifica clausola contrattuale all'interno del contratto è sicuramente la forma migliore di tutela in quanto è concordata a monte, nel momento in cui viene stipulato il contratto e definito l'oggetto nonché il ruolo e gli obblighi delle parti (chi deve stampare l'etichetta, chi deve verificarla, ecc)

In sostanza, inserire una clausola specifica sugli obblighi derivanti dall'etichettatura ambientale consente di regolare i rapporti tra le parti, andando così ad individuare i soggetti responsabili non solo in caso di sanzioni delle Autorità, ma anche ad es. nel caso in cui ci sia una contestazione da parte del cliente che rifiuta il prodotto in quanto non conforme (potenziale causa civile di risarcimento danni – es. errore nella stampa di un'etichetta).

2) Dichiarazione di manleva

- In qualsiasi momento del rapporto, a prescindere dall'esistenza di un contratto tra le parti
- No oggetto illecito → Non può esonerare una parte dalla responsabilità penale ovvero dalle sanzioni amministrative

Nella prassi molto spesso non è possibile intervenire sui contratti in quanto trattasi di rapporti in essere tra le parti da anni ovvero, ancora più spesso, i rapporti tra le parti sono regolati solo in via orale e mancano accordi scritti specifici. In questi casi possiamo intervenire in un momento successivo con altri strumenti, come ad es. la manleva.

Finalità: tenere indenne una delle parti da eventuali responsabilità, danni e/o sanzioni.

Si tenga conto che non sarebbe possibile trasferire la sanzione ad un altro soggetto, ma nella prassi vengono spesso redatte dichiarazioni di manleva ampie e generiche in cui viene dichiarata e garantita la conformità del prodotto con riferimento ad una normativa specifica, come può essere quella ambientale appunto.

Molti clienti sono preoccupati perché non saranno pronti ad etichettare i prodotti in modo conforme dal 1/1/2022, quindi le manleve stanno avendo molto successo. Attenzione però perché vanno costruite in modo preciso soprattutto con riferimento all'oggetto:

- non posso avere ad oggetto una non conformità
- non si può manlevare da reati e/o sanzioni amministrative, ma importante inserire i costi, le spese (es. legali, di ritiro dei prodotti) ed i danni, diretti ed indiretti.

Tutela minima – Dichiarazione del fornitore

In ogni caso ed a prescindere dall'inserimento di una clausola contrattuale e/o di una manleva è opportuno, soprattutto nel caso in cui manchino degli accordi contrattuali, farsi rilasciare una dichiarazione scritta del fornitore / produttore di imballaggi avente ad oggetto la codifica del materiale, con particolare riferimento a:

- un lotto,
- una consegna specifica,
- un periodo temporale,
- si precisi che fino a nuova indicazione tutte le consegna saranno di quel tipo di materiale.

Questo serve:

- Per tutelarsi nel caso di eventuali sanzioni delle Autorità per l'ipotesi in cui la codifica non sia corretta → l'utilizzare può dimostrare la propria diligenza e buona fede nell'adempiere al dato normativo
- Da un punto di vista commerciale nei rapporti con il cliente. Il cliente potrebbe infatti chiedere la dichiarazione e nel caso dovesse riscontrare una non conformità, l'utilizzatore sarebbe in grado di provare che si è fatto parte diligente e che la responsabilità è solo in capo al produttore trattandosi di un suo errore esclusivo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!